

Successivamente, alle ore 20.00 riprende l'udienza e il giudice, in assenza delle parti, dà lettura della seguente sentenza:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, nella persona del
dott. Leonardo SCIONTI
ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -
nella causa iscritta a ruolo il 27.4.2010
al n. 6000 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2010
promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Firenze, via Montebello n. 76 presso e nello studio dell'avv. Giulio Caselli che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-convenuta -

e [REDACTED], in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-convenuta-

avente ad oggetto: azione di nullità del contratto



- FATTO E DIRITTO -

I. Con atto di citazione notificato in data [REDACTED] 2010, [REDACTED] citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale [REDACTED] [REDACTED] (d'ora in poi [REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] (d'ora in poi [REDACTED]), deducendo di avere investito, nell'Aprile 2005, su indicazione della [REDACTED], la somma di € 60.000,00, in una polizza quadriennale *Index Linked* denominata "Bipielle Magnolia", emessa dalla società [REDACTED]; che la suddetta polizza veniva presentata dalla Banca collocataria come un prodotto assicurativo affidabile e sicuro; che il [REDACTED] non veniva adeguatamente informato sulla tipologia di investimento e sui rischi connessi, né tantomeno sottoscriveva alcun contratto di intermediazione mobiliare e di apertura dossier titoli eccependo il carattere apocrifo delle firme apposte sulla documentazione prodotta da [REDACTED] relativa all'adesione alla polizza Magnolia, all'apertura di un dossier titoli e a un contratto di intermediazione mobiliare, unitamente ad una scheda profilo cliente e al documento sui rischi generali negli investimenti finanziari; che a seguito di alcune vicende finanziarie relative ai titoli di stato islandesi, veniva a conoscenza che il prodotto assicurativo non era affatto sicuro, tanto che, alla scadenza, non recuperava il capitale investito. Ancora, assumendo il carattere finanziario del suddetto prodotto assicurativo, deduceva l'applicabilità della disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria, e la contestuale violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi ivi contenuti. Concludeva pertanto chiedendo: 1) in via principale che venisse riconosciuta e dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 23 D.lgs 58/98, del contratto Bipielle Magnolia Index Linked n. [REDACTED] intercorso tra quest'ultimo e la [REDACTED]



[REDACTED], ed avente ad oggetto polizze emesse dalla Società [REDACTED] condannando quest'ultima alla restituzione della somma di €60.000,00; 2) in via subordinata che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia della clausola vessatoria contenuta nel suddetto contratto che richiama l'informativa contrattuale, e per l'effetto che venisse riconosciuta la nullità dell'intero documento contrattuale ai sensi degli artt. 1418/1 e 1325 n. 1 c.c., condannando [REDACTED] alla restituzione delle somme investite dall'attore, pari ad €60.000,00; 3) in via gradatamente subordinata che venisse riconosciuta e dichiarata la nullità del contratto Bipielle Magnolia Index Linked n. [REDACTED] in relazione all'art. 1418/1 c.c. per violazione da parte di [REDACTED] delle norme imperative di cui al D.lgs n. 174/95, al D.lgs 58/98 e Reg. Consob n. 11522/98, e per l'effetto che venisse condannata [REDACTED] alla restituzione della somma di € 60.000,00; 4) in ipotesi ulteriormente subordinata che il suddetto contratto venisse annullato ai sensi dell'art. 1427 c.c. e ss., per vizio della volontà dell'attore, condannando per l'effetto [REDACTED] alla restituzione della somma di €60.000,00; 5) in via gradatamente ed ulteriormente subordinata, che venisse dichiarata la risoluzione del ridetto contratto per grave inadempimento della [REDACTED], condannando per l'effetto [REDACTED] alla restituzione della somma di € 60.000; 6) in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, che venissero condannate le convenute al pagamento in solido del risarcimento danni subito dall'attore, pari ad € 60.000,00 a titolo di danno emergente, oltre il lucro cessante; 7) in via ulteriormente e gradatamente subordinata, che venisse accertata e dichiarata l'illiceità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento della [REDACTED] condannando per l'effetto le convenute in solido, al risarcimento dei danni pari ad € 60.000,00, oltre al lucro cessante pari alle



somme che l'attore avrebbe realizzato investendo in titoli di stato. Si costituivano in giudizio le convenute che si opponevano alle deduzioni di parte attrice. La convenuta [REDACTED] eccepiva preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo parte contrattuale del contratto di assicurazione oggetto del giudizio, essendosi limitata alla funzione di mera collocatrice del prodotto; si opponeva comunque alla ricostruzione offerta dall'attore evidenziando che la medesima aveva rispettato tutti gli obblighi su di essa gravanti, avendo peraltro fatto sottoscrivere al [REDACTED] il documento sui rischi generali di investimento, sebbene non tenuta a tale adempimento, atteso il carattere assicurativo e non finanziario della polizza sottoscritta sì che la disciplina applicabile alla fattispecie concreta non era quella prevista in materia di intermediazione finanziaria, bensì le disposizioni dettate in materia assicurativa. Analogamente [REDACTED] aderiva a quest'ultima eccezione deducendo che la disciplina relativa all'intermediazione finanziaria, che parte attrice assumeva applicabile anche con riferimento alla polizza acquistata, era stata estesa alle polizze assicurative soltanto a seguito dell'introduzione della lett. x) dell'art. 1 del T.U.F. ad opera del Dlgs 303/2006, e che pertanto non poteva trovare applicazione nel caso di specie; che comunque alcun obbligo era stato violato, avendo il [REDACTED] preso conoscenza delle condizioni contrattuali e della nota informativa; concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. La causa era istruita con documentazione, e stante il disconoscimento da parte di [REDACTED] delle sottoscrizioni poste in calce alla documentazione prodotta dalla Banca convenuta, con l'espletamento di CTU grafologica. All'udienza odierna le parti, ai sensi dell'art.



281sexies c.p.c., precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa.

II. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.

II.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Banca coevocata tenuto conto dei profili di nullità del contratto invocati dall'attore e specificamente rivolti alla conclusione del contratto quadro stipulato proprio da quest'ultimo con la Banca convenuta; di qui la necessità della evocazione in giudizio della medesima affinché in suo contraddittorio fossero effettuati gli accertamenti di cui sopra.

II.2. Nel merito, in senso stretto, in primo luogo occorre analizzare la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui il contratto Bipielle Magnolia Index Linked n. [REDACTED] sottoscritto con la compagnia assicurativa [REDACTED] sarebbe nullo per mancanza del contratto di intermediazione finanziaria e del contratto di apertura dossier titoli redatti in forma scritta richiesta *ad substantiam* dall'art. 23 D.lgs 58/98. Affinché possa essere condiviso o meno questo assunto risulta preliminarmente necessario l'inquadramento sotto il profilo giuridico del contratto sottoscritto. Ed invero le convenute contestano che possa considerarsi alla stregua di un contratto finanziario e comunque che possa ritenersi applicabile la disciplina contenuta nel D.lgs 58/98, atteso che all'epoca della sottoscrizione della proposta, la disciplina che regolava i contratti *index linked* e le modalità di offerta alla clientela era diversa da quella invocata da parte attrice, poiché alla data di stipulazione del ridetto contratto, lo stesso T.U.F. all' art. 100, comma 1, lett. f), nella formulazione ante riforma, sottraeva espressamente dalla disciplina sulla sollecitazione all'investimento i "prodotti emessi da imprese di



assicurazione". Proseguono le stesse convenute che soltanto con la legge 262/2005, che ha introdotto nel T.U.F. l'art. 25-bis, rubricato "Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione", l'applicazione degli artt. 21 e ss T.U.F. è stata estesa anche all'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; ed ancora il successivo D.Lgs. n. 303/2006 è intervenuto poi a definire all'interno dell'art. 1, comma 1, del T.U.F. nella lett. w-bis. la tipologia di prodotti sulla quale si ritiene debba applicarsi la disciplina relativa agli intermediari finanziari.

II.3. Tale eccezione risulta priva di pregio, in quanto l'articolo 100, comma 1, lett. f del T.U.F. ante riforma si riferiva ai *prodotti assicurativi emessi dalle imprese di assicurazione*, di talché già prima dell'intervento del legislatore con la legge 262/2005 e col D.Lgs. n. 303/2006, si deve ritenere che l'esclusione si basava non già sull'identità dell'emittente (impresa di assicurazione) bensì sulla natura (assicurativa) del prodotto (Trib. Gela, Ordinanza 2.3.2013). In ragione di ciò occorre esaminare la natura del prodotto per trarne le conseguenze giuridiche. Esaminando la polizza vita in questione, si rileva che questa pur essendo disegnata come un contratto di assicurazione, di fatto modella le prestazioni assicurative agganciandole in toto ad uno strumento finanziario collegato all'emissione di titoli provenienti da società o enti di emissione di non certa solvibilità. Ed invero condivisibile giurisprudenza di merito ha avuto modo di sottolineare che laddove le prestazioni assicurative dovute siano direttamente collegate al valore delle quote di un titolo e non sia prevista la garanzia di restituzione del capitale, l'operazione si configura, indipendentemente dal *nomen iuris*, come acquisto di uno strumento finanziario, risultando estremamente compreso il rischio demografico e assolutamente prevalente il



rischio di perdita di capitale dell'attore senza previsione di restituzione di minimo garantito (Trib. Roma, 21.06.2013; Trib. Napoli, 17.04.2013; Trib. Parma, 30.01.2012; Trib. Parma, 10.08.2010). Anche i giudici di legittimità si sono pronunciati sul punto condividendo tale orientamento, ribadendo che *“in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del D.Lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato)”*. (Cass, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061). Dunque anche la Corte di Cassazione valorizza la natura in concreto assunta da questi prodotti, prescindendo dal *nomen iuris* dagli stessi assunti e contemplando la possibilità che qualora si tratti di strumenti finanziari piuttosto che assicurativi la normativa applicabile sia quella prevista in materia di intermediazione finanziaria. Ed invero la struttura finanziaria di questo tipo di polizze era nota, tant'è che il legislatore ne ha preso atto, introducendo le disposizioni normative prima richiamate, volte ad estendere espressamente l'applicazione degli artt. 21 e 23 del TUF ai prodotti avente carattere analogo a



quello oggetto dell'odierna controversia. E' stato precisato dalla Suprema Corte che gli interventi legislativi successivi (abrogazione della lettera f) dell'art. 100, introduzione dell'art. 1 lett. w bis) e art. 25 bis T.U.F.) "nascono dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall'osservazione della funzione economico-giuridica assolta dai contratti in questione, non innovando peraltro la disciplina che già in precedenza poteva ricavarsi in via interpretativa".

II.4. Chiarito preliminarmente quanto sopra, ed in particolare la natura finanziaria del prodotto per cui è causa, resta da evidenziare che gli obblighi di informazione e di diligenza richiesti all'intermediario finanziario sono ricollegati alla necessità di tutelare il risparmiatore e alla necessità di garantire la stabilità, competitività e buon funzionamento del mercato finanziario. In ragione di ciò i servizi finanziari possono essere svolti, per conto dei clienti, solo dopo aver stipulato il cd. contratto-quadro che abbia ad oggetto i servizi medesimi, per il quale l'art. 23 del T.U.F. richiede la forma scritta *ad substantiam*. Alla luce dell'accertamento del carattere finanziario del prodotto sottoscritto, ne discende che deve trovare applicazione la citata norma *ratione temporis* con la conseguenza che le operazioni compiute in assenza del requisito della forma scritta del suddetto contratto, determina la nullità delle operazioni compiute dalla Banca per conto del cliente. Ebbene, nel caso concreto (anche al di là della apparente data successiva del contratto-quadro rispetto all'acquisto del prodotto), a fronte dell'eccezione di parte attrice in ordine al carattere apocrifo della sottoscrizione di esso, la CTU grafologica disposta in giudizio ha avuto modo di accertare che le firme apposte sul contratto-quadro, stipulato con l'intermediazione della Banca convenuta, sono apocrife (CTU, Prof. Marcello Conti in data 16.09.2012), con la conseguente nullità



del contratto medesimo e, a cascata, del contratto a valle BIPIELLE MAGNOLIA Index Linked n. [REDACTED] delle operazioni compiute in ragione di esso, cui fa seguito l'accoglimento della domanda principale, come richiesta, nei confronti della sola convenuta Assicurazione, con ciò assorbita ogni subordinata anche nei confronti della Banca convenuta nei cui confronti resta in danno l'accertamento del carattere apocrifo della sottoscrizione contenuta nel contratto da essa stipulato con l'attore.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico delle convenute, ivi comprese quelle di CTU, e liquidate come da dispositivo in favore dell'attore.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], e [REDACTED],

accertata la nullità del contratto-quadro stipulato tra l'attore e la convenuta Banca:

- 1) dichiara la nullità del contratto finanziario Bipielle Magnolia *Index Linked* n. [REDACTED] stipulato tra il medesimo attore e la convenuta [REDACTED];
- 2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma capitale complessiva di € 60.000,00=, al lordo delle cedole annuali già ricevute, oltre rivalutazione dal contratto alla sentenza ed interessi nella misura legale dalla domanda alla sentenza sulla somma annualmente rivalutata e oltre ulteriori interessi sulla somma liquidata in sentenza dalla data della stessa all'effettivo saldo;



3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di causa, ivi comprese le spese di CTU, che sono liquidate, in favore dell'attore, in complessivi € 8.500,00= per compensi, oltre accessori dovuti per legge ed oltre spese di notifica e contributo unificato ed oltre spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Firenze il 25 Giugno 2015

IL GIUDICE
Leonardo Scionti

Verbale chiuso alle ore 20.20

Firenze, 25 giugno 2015

Il Giudice
Leonardo Scionti

IL CASO.it

